

PROC. UN. 49-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice
dott. Thomas Fleischmann	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da **ABID MOUNA (c.f. BDAMNO79M58Z330Y)**, con l'Avv. Marco Boscarol, Gestore della crisi nominato dall'OCC Dott. Renato Mazzoni;

- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

- rilevato che

- La sig.ra MOUNA ABID ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

osserva quanto segue:



- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale della ricorrente è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; ai sensi dell'art. 33 co. 1-bis può quindi accedere alla liquidazione controllata, risultando la precedente attività imprenditoriale essere stata cancellata dal registro imprese il 26/10/2016 (cfr. doc. 4, nonché 45);
 - da un punto di vista oggettivo, la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, la debitrice ha debiti complessivi di 130.000,00, di cui € 75.168,22 nei confronti dell'Erario, 26.746,66 nei confronti di INPS derivanti dal progresso esercizio di attività imprenditoriale (gestione di un bar); i debiti residui derivano prevalentemente da finanziamenti (€ 6.050,00 nei confronti di Tim Fin ed € 20.746,00 nei confronti di Unicredit; cfr. per tutti i debiti lo schema a pag. 4 del ricorso e a pag. 4 della relazione dell'OCC), posizioni su cui - secondo quanto ha evidenziato il gestore della crisi nominato dall'OCC - hanno inciso problematiche legate alla situazione personale della ricorrente (più dettagliatamente descritte nella relazione OCC a pag. 7-9, nonché doc. 15); la ricorrente è titolare di un'autovettura Citroen C3 risalente al 2007, km 240.000, priva di rilevante valore e di cui la stessa necessita per esigenze personali e familiari (cfr. ricorso pag. 4 e all. 14): tale automobile deve quindi essere esclusa dal patrimonio di liquidazione ex art. 270 co.2 lett. e); sono altresì esclusi ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) i beni mobili e l'utensileria necessari alla famiglia per vivere dignitosamente nell'appartamento di residenza, come richiesto; nel patrimonio di liquidazione rientra invece la finanza esterna messa a disposizione dal sig. Tschanz per €



10.000,00 (cfr. pag. 5-6 del ricorso, nonché doc. 24); si fa presente che le spese della procedura (indicate dal sig. Tschanz in € 4.000,00, salvo diversa determinazione del Tribunale di Bolzano) non possono essere determinate in questa sede, ma verranno determinate nel corso della stessa procedura (cfr. ad es. art. 275 co. 3 CCII: *“Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.”*); la ricorrente è titolare di rapporto di lavoro subordinato e percepisce uno stipendio netto indicato in € 1.215,08 per agosto 2024, 1.190,76 per settembre 2024, € 1.711,08 per luglio 2024 (cfr. doc. 17 buste paga, doc.) che non le permette di destinare alcunché ai debitori, una volta detratto quanto necessario a soddisfare i bisogni della famiglia, tenuto conto della presenza di un figlio minore e della madre della ricorrente (cfr. relazione OCC pag. 5-6, nonché doc. 51 contratto di lavoro; pag. 5 relazione OCC spese della famiglia, doc. 18 stato di famiglia); va dato atto che la relazione OCC indica tuttavia erogazioni liberali di vario importo da parte del compagno della ricorrente (cfr. pag. 5 nonché doc. 16 estratti conto), nonché da altro conoscente, per rilevanti importi, le quali tuttavia – secondo quanto esposto dalla relazione dell'OCC - non sono state utilizzate per la riduzione dell'esposizione debitoria in ragione delle medesime problematiche di natura personale (più dettagliatamente descritte nella relazione OCC a pag. 7-9, nonché doc. 15);

- deve infatti ammettersi la possibilità di aprire la procedura di liquidazione controllata pur in presenza di sola finanza esterna, che nel caso in esame appare sufficiente a coprire le spese prededucibili della procedura ed a soddisfare parte del passivo (cfr. Tribunale Padova, 22 Ottobre 2024, reperibile all'indirizzo www.ilcaso.it);



- la somma che appare necessaria per il sostentamento della debitrice, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata (pag. 5-6), la cui congruità è stata attestata dal gestore della crisi, e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in euro 1.653,00 mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità della debitrice di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282 CCII; la ricorrente metterà a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel suo patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione; si precisa che ogni cessione del quinto della pensione e pignoramento del quinto dello stipendio attualmente in essere a carico dei debitori è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
- ritenuto che, qualora fra i crediti, dovessero risultarne alcuni derivanti da rapporti di consumo, il Liquidatore dovrà esaminare il contratto concluso fra la ricorrente ed il professionista e vagliare la vessatorietà di eventuali clausole ex artt. 33 e seg. d.lgs. 206/2005 (come anche da ultimo indicato dalla Corte di Giustizia nella causa C-582/23, sent. 03.07.2025), se del caso disapplicandole;

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27,49, 65, 150 e 151, 268 e ss. CCII,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata di **MOUNA ABID** (c.f. BDAMNO79M58Z330Y);

nomina

Giudice delegato per la procedura il dott. **Thomas Fleischmann**;

nomina

Liquidatore della procedura il dott. **Renato Mazzoni**, già nominato gestore della crisi dall'O.C.C.;



ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

autorizza

il Liquidatore Dott. Renato Mazzoni con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone

che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;

dispone

che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quando il Liquidatore, sentiti i debitori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo dei predetti debitori o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;



ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (che non ricomprende l'automobile Citroen C3 tg. DJ565KD, né i beni mobili e l'utensileria necessari alla famiglia per vivere dignitosamente nell'appartamento di residenza, come richiesto) rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone

che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui la debitrice svolga attività d'impresa;

ordina

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del Liquidatore;

dispone

- che il Liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
- che il Liquidatore entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato
- che il Liquidatore scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e – verificata l'eventuale presenza di clausole vessatorie contenute in contratti consumeristici -lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda; in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
- che il Liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza



ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;

- che il Liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
- che il Liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

dispone

la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Bolzano, il 24/10/2025.

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Francesca Bortolotti

